



# Nuova direttiva UE su bilanci ed effetti sull'obbligo di reporting di sostenibilità

*La nuova direttiva (UE) 2023/2775 sull'adeguamento dei parametri dimensionali relativi agli schemi di bilancio da presentare da parte delle MPMI e grandi imprese avranno effetti anche sui criteri dimensionali relativi all'obbligo di presentazione del reporting di sostenibilità*

La nuova direttiva apporta modifiche alle soglie monetarie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE.

Tale classificazione assume rilevanza ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni, nonché con riferimento alle comunicazioni sulla sostenibilità, cui sono tenute le imprese e i gruppi.

## CONTENUTO DELLA DIRETTIVA

La disciplina UE in materia di obblighi di comunicazioni economiche-finanziarie (articolo 3, Direttiva 2013/34/UE) **classifica in categorie dimensionali le imprese** ed i gruppi di imprese in relazione ai seguenti **valori di bilancio**:

- 1) **totale dello stato patrimoniale**;
- 2) **ricavi netti delle vendite e delle prestazioni**;
- 3) **numero medio dei dipendenti** occupati durante l'esercizio.

**Il superamento di almeno due dei tre parametri comporta il passaggio dell'impresa nella categoria dimensionale superiore.**

Sulla base dei valori sopra indicati, le **imprese possono essere distinte in**:

- *microimprese*;
- *piccole imprese*;
- *medie imprese*;
- e "grandi imprese";

## mentre i gruppi sono classificabili come:

- *piccoli gruppi*;
- *gruppi di dimensioni medie*;
- *e grandi gruppi*.

La Direttiva adottata dalla Commissione Europea lo scorso 17 ottobre interviene esclusivamente sui limiti monetari relativi al totale dello stato patrimoniale e ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, mentre restano immutate le soglie riferite al numero medio dei dipendenti occupati.

A seguito delle modifiche apportate:

- **nel caso delle microimprese, viene preso come riferimento:**
  - o un valore **totale dello stato patrimoniale non superiore a 450.000 euro** (in luogo del precedente limite di 350.000 euro), mentre **il limite reddituale dei ricavi** viene portato da 700.000 a **900.000 euro**
- **nel caso delle piccole imprese o piccoli gruppi vengono presi a riferimenti i seguenti limiti superiori:**
  - o il **totale dello stato patrimoniale** viene incrementato da euro 4.000.000 a **euro 5.000.000**, mentre **il limite massimo dei ricavi** viene innalzato a **euro 10.000.000** (in luogo del previgente importo stabilito in euro 8.000.000);
- **nel caso delle medie imprese, grandi imprese e gruppi di dimensioni medie e grandi, il valore totale dello stato patrimoniale** viene portato da euro 20.000.000 ad **euro 25.000.000**, mentre **il limite dei ricavi netti** viene portato a **euro 50.000.000** (rispetto al previgente limite stabilito in euro 40.000.000).





## Fisco, diritto e finanza



La direttiva interviene anche sui margini discrezionali, riconosciuti ai singoli Stati membri al fine di incrementare le soglie monetarie ai fini della definizione di “piccole imprese” e “piccoli gruppi”.

Nel merito tali valori sono variati come segue: il limite massimo del totale dello stato patrimoniale definibile dal singolo Stato è incrementato da 6.000.000 euro a 7.500.000 euro, mentre per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, il limite massimo opzionale è portato a 15.000.000 euro (in luogo del precedente importo fissato a 12.000.000 euro).

### IMPATTI OPERATIVI

Per quanto riguarda i bilanci, **dovranno essere modificate le soglie che individuano i soggetti di minori dimensioni che approvano in bilancio in forma abbreviata** (art. 2335-bis, codice civile) o **le microimprese** (art. 2335-ter, codice civile), **ovvero i gruppi che sono esonerati dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato** (art. 27 D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991).

Oltre agli impatti indicati sopra, per effetto del rinvio operato dalla nuova disciplina sulla reportistica di sostenibilità (CSRD) alle definizioni di categorie di imprese della direttiva bilanci, **le nuove soglie avranno effetto anche ai fini degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità** (art. 19-bis direttiva bilanci), **nonché di rendicontazione consolidata di sostenibilità** (art. 29-bis direttiva bilanci).

Infatti, **con l'innalzamento delle soglie monetarie, relative alla definizione di grandi imprese, a partire dai bilanci 2025 dovrebbero essere obbligate** (dipenderà dalla data di recepimento della nuova direttiva) **a presentare il reporting di sostenibilità** all'interno del bilancio **le imprese che superano almeno due dei seguenti valori:**

- 1) 250 dipendenti;
- 2) 50 milioni di ricavi (anziché 40 milioni);
- 3) 25 milioni di totale attivo (anziché 20 milioni).

### DATA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA

**La Commissione europea auspica che, al fine di consentire alle imprese o ai gruppi di fruire tempestivamente dei benefici** legati all'adeguamento delle citate soglie, **gli Stati membri adottino le disposizioni** legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva **con riferimento agli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.**

